



## Istituto Professionale Industria e Artigianato “Michele Niglio”

Via Napoli n. 23 Frattamaggiore 80027 (NA)  
Tel. 081.8305734 – 081.8308809 - Fax 081.8305734 – C.F.: 80035520636  
nari01000a@istruzione.it – nari01000a@pec.istruzione.it – www.isniglio.it  
nari01002c sede associata in Grumo Nevano (NA) – Via San Domenico s.n.c.

Prot. n. 5665/C4

Frattamaggiore, 25 agosto 2021

**AGLI ALLIEVI  
AI GENITORI  
AI DOCENTI  
AI REFERENTI DI SEDE  
AL PERSONALE ATA  
AL DSGA  
SEDI**

### **OGGETTO: PIANO SCUOLA 2021-2022 - AVVIO ANNO SCOLASTICO IN PRESENZA E IN SICUREZZA.**

Con decreto 6 agosto 2021, il Ministero dell'Istruzione ha adottato il “**Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione**”.

Il Piano precede temporalmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge n. 111, recante “*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*”.

I due richiamati documenti e gli allegati tecnici cui rimandano, costituiscono il riferimento per l'organizzazione delle attività educative e scolastiche, “**in presenza e in sicurezza**” per l'avvio dell'ormai imminente anno scolastico 2021/2022.

Scopo di ogni Istituzione Scolastica è avere cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni e **adottare tutte le misure di sicurezza per la ripresa delle attività in presenza.**

Il presente documento ha quindi lo scopo di diffondere all'intera Comunità Scolastica dell'IPIA “Michele Niglio” le regole fondamentali di igiene da adottare in tutti gli ambienti della scuola e quei comportamenti corretti da tenere durante le attività curricolari. Solo in tal modo la Comunità potrà fare squadra e sarà preparata e capace di affrontare in maniera coesa le inevitabili difficoltà legate al ritorno alle lezioni in presenza.

Sul sito web dell'Istituto sarà creato un link denominato “PIANO SCUOLA 2021-2022” dove saranno riportati i documenti e gli allegati tecnici emanati dal Ministero dell'Istruzione e dai vari Organi preposti, utili a chiunque per essere aggiornati in tempo reale sulle novità legate alla ripresa in presenza delle lezioni.

Le misure previste nel “Piano scuola 2021-2022”, cui si fa rimando, prevedono:

- a) l'**obbligo** di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e per lo svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la **raccomandazione** del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);
- c) il **divieto** di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Inoltre, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “**certificazione verde COVID-19**” per tutto il personale scolastico. La norma definisce al contempo un **obbligo di possesso e un dovere di esibizione** della certificazione verde.

Tale certificazione è omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. Per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, è rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire” l'accesso ai servizi e alle attività agli edifici destinati alle attività scolastiche. Rimangono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Il decreto-legge n. 111/2021, prevede che “*i dirigenti scolastici ..... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...*” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. Il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nella nota 1237 del 13 agosto 2021, scrive che allo stato non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. In tal modo si ritiene anche contemperato l'orientamento in materia del Garante della Privacy.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata dai dirigenti scolastici ed è dalla norma qualificata come “*assenza ingiustificata*” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Si confida, tuttavia, nella consueta disponibilità di tutto il personale consapevole di svolgere un ruolo educativo e di riferimento fondamentale per la crescita dei nostri allievi.

Con successiva nota saranno definite le disposizioni di carattere organizzativo per l'accesso e la permanenza in sicurezza del personale, degli alunni e dei visitatori.

**Si ringrazia per la consueta attenzione e la sicura disponibilità.**

**Il Dirigente Scolastico**

Ing. Raffaele D'Alterio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.lvo 39/93